

ANTIGONE

La tortura di Stato

Anno 2023,
XVIII, N. 1





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO

a cura di Patrizio Gonnella

INDICE

Introduzione, di <i>Patrizio Gonnella</i>	9
Contro la tortura. 25 anni di articoli su <i>Il Manifesto</i> , di <i>Patrizio Gonnella</i>	12
La criminalizzazione della tortura nel mondo, di <i>Sofia Antonelli</i>	89
La giurisprudenza europea e la tortura in Italia, di <i>Maria Serena Costantini</i> e <i>Edoardo Paoletti</i>	111
La prevenzione della tortura in carcere, di <i>Mauro Palma</i>	127
Prime emersioni dal processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di <i>Luigi Romano</i>	142
Violenze in carcere: commento ad una prima sentenza sui fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale <i>Lorusso Cutugno</i> di Torino, di <i>Simona Filippi</i> e <i>Benedetta Perego</i>	166
Violenze in carcere: commento alla sentenza del Tribunale di Siena, settembre 2023, di <i>Ignazio Juan Patrone</i>	183
La violenza istituzionale nelle carceri catalane, di <i>Rachele Stroppa</i>	196
ALTRI SAGGI	227
Detenzione amministrativa: il <i>juez de control</i> e la riforma spagnola in una prospettiva comparatistica con la normativa italiana, di <i>Desirée Barra</i>	229

RUBRICA GIURIDICA	262
Carceri: nascono i gruppi speciali. Il G.I.O. e l'esempio francese da non seguire, di <i>Enrico Pinto</i>	264
ARTE E PENALITÀ	271
La tortura giudiziaria: narrazioni ed immagini ottocentesche sul caso Beatrice Cenci, di <i>Claudio Sarzotti</i>	273
AUTORI	276



LA GIURISPRUDENZA EUROPEA E LA TORTURA IN ITALIA

*Maria Serena Costantini ed Edoardo Paoletti**

Abstract

The article aims to provide an overview, as exhaustive as possible, of the crime of torture, punished by Article 613-bis Italian Criminal Code, starting from the analysis of the introduction of this offence in our criminal system, which has been accompanied by a political debate throughout its legislative process. There is an analysis of the impact of the new crime in the domestic criminal system, tracing the various episodes of torture recorded in Italy's penitentiary institutions from the introduction of the crime to nowadays. Based on this excursus, the paper will analyze the recent legislative proposal merged in Bill No. 341/2024, in which the current government has proposed the repeal of the aforementioned Article 613-bis, which would be replaced by the new number 11-novies of Article 61 of the Criminal Code. This new proposal of law would have the immediate effect of transforming torture from an autonomous crime to a common aggravating circumstance, at the risk of setting the debate back years.

Keywords: *crime, prison, torture, Government, Cestaro.*

* Maria Serena Costantini è Praticante avvocata abilitata al patrocinio sostitutivo, membro del difensore civico da ottobre del 2021. Dal 2023 fa parte dello sportello di Roma Rebibbia NC. Edoardo Paoletti è Avvocato nonché membro del difensore civico dall'ottobre del 2019. È esperto in esecuzione penale nonché responsabile dello sportello di informazione legale presso l'Istituto penale di Rebibbia a Roma.

1. La Giurisprudenza della Corte EDU in materia di tortura. I casi Genova e Asti

Con la Legge n. 110 del 14 luglio 2017, il legislatore italiano, adeguandosi ai moniti della Corte EDU che, con la nota sentenza *Cestaro c. Italia* del 2015 ha condannato l'Italia perché priva di una legislazione adeguata a punire il reato di tortura, ha introdotto nel Codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*, rubricati rispettivamente "Tortura" e "Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura". Nella suddetta pronuncia i giudici di Strasburgo, dopo aver ripercorso i brutali episodi di violenza di cui si resero responsabili le forze dell'ordine nel corso del G8 di Genova all'interno della caserma "Bolzaneto", hanno evidenziato come quelle condotte fossero contrarie al divieto di tortura così come elaborato dalla normativa comunitaria.

Difatti, l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 sancisce espressamente che "Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti". Nel noto *Greek Case* è stata la stessa Corte EDU a chiarire che per tortura si intende un'ipotesi aggravata di trattamento inumano volto a ottenere informazioni ovvero infliggere punizioni. Appare opportuno soffermarsi sul fatto che la norma in questione è l'unica della Convenzione che non prevede eccezioni o deroghe: il divieto, infatti, non trova limiti

nell'applicazione neppure in circostanze gravi quali la lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata. Può rinvenirsi in varie pronunce, ad esempio nella sentenza *Chahal c. Regno Unito*, il principio secondo cui nessuna circostanza, comprese la minaccia di terrorismo o le preoccupazioni per la sicurezza nazionale, può giustificare l'esposizione di un individuo al rischio concreto di violazioni dell'art. 3. In ragione del suo ampio raggio d'azione, privo di limitazioni, l'art. 3 costituisce uno dei più efficaci strumenti di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

La giurisprudenza della Corte EDU ha abbracciato un'interpretazione evolutiva della norma, anche grazie alla struttura duttile della stessa, in modo da ricompendervi al suo interno nuove forme di tutela. In ragione della portata e della flessibilità della norma rispetto alla copertura di nuove esigenze di garanzia, l'art. 3 è diventato un modello di tutela richiamato nelle più recenti Carte sui diritti umani, come ad esempio, la Carta europea dei diritti dell'uomo e la Carta di Nizza, la quale ha adottato le precise parole della norma nell'art. 4, così da richiamare il divieto nel panorama europeo. L'espressione "trattamenti degradanti" mette in evidenza che tale disposizione tende in generale ad impedire lesioni particolarmente gravi della dignità umana. Di conseguenza, una misura che scredita una persona nel suo ceto sociale, nella sua situazione o nella sua reputazione, può essere considerata un "trattamento

degradante” solo se raggiunge una certa soglia di gravità. I tratti distintivi della tortura, dunque, sono: la rilevante gravità (costituendo la stessa una forma particolarmente grave di trattamento inumano) e lo scopo specifico di ottenere informazioni, di estorcere una confessione, di infliggere una punizione, di intimidire o di esercitare una pressione su qualcuno (sulla falsariga di quanto richiesto *expressis verbis* dall’art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura).

L’art. 3 CEDU è stato oggetto di numerosissime pronunce della Corte di Strasburgo, che nel corso degli anni ha elaborato un vero e proprio orientamento nomofilattico relativo al concetto di tortura: secondo la Corte, infatti, il divieto sancito dal citato articolo assurge a vero e proprio “principio fondamentale delle società democratiche”. L’importanza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti quale principio generale dello Stato di diritto è stato sancito dalla Corte di Strasburgo per la prima volta nella sentenza *Soering c. Regno Unito*. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per tortura deve intendersi un tipo aggravato di trattamento inumano avente un fine preciso, quale l’ottenimento di informazioni o una confessione, o l’inflizione di una punizione. Infine, il trattamento o la pena degradanti sono caratterizzati da un alto grado di umiliazione della persona davanti a terzi, potendosi presentare anche laddove

l’individuo sia costretto ad agire contro la sua volontà o coscienza.

Come sopra accennato, la sentenza *Cestaro c. Italia* del 2015 ha segnato un punto di svolta circa l’evoluzione giurisprudenziale del delitto di tortura e, soprattutto, circa la sua codificazione nell’ordinamento degli Stati aderenti alla Convenzione.

La pronuncia in parola trae origine dai fatti del G8 tenutosi a Genova dal 19 al 22 luglio del 2001. In quei giorni le forze dell’ordine repressero duramente i manifestanti e, proprio in occasione di uno di detti scontri, perse la vita Carlo Giuliani il 20 luglio 2001. Nonostante questo gravissimo episodio – su cui non è mai stata fatta completa chiarezza – le manifestazioni organizzate dal Genova social forum per il G8 di Genova continuarono anche il giorno successivo, con un corteo che vide sfilare quasi 100mila persone. Ed è in questo frangente che gli eventi del G8 degenerarono sino agli eventi della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto.

Durante il G8, infatti, il complesso scolastico Diaz - Pertini - Pascoli venne adibito, su intesa tra autorità e comitato organizzativo della manifestazione, a ricovero di emergenza per i manifestanti, nonché a centro multimediale e ufficio stampa, in cui trovarono alloggio anche diversi avvocati e giornalisti. Il clima di tensione cresciuto nei giorni antecedenti spinse il Prefetto di Genova ad autorizzare

nella notte del 21 luglio 2001 un “rastrellamento” presso tutti i luoghi in cui alloggiavano i manifestanti, al fine di sequestrare eventuali armi ed arrestare coloro i quali si erano resi protagonisti dei saccheggi e delle violenze di quei giorni. L’esito di questa operazione di polizia fu del tutto diverso, trasformandosi in una delle pagine più buie della storia recente italiana.

Come ricostruito in sede giudiziaria la perquisizione del complesso scolastico in cui si trovavano i manifestanti divenne una vera e propria irruzione da parte di membri del nucleo antisommossa, che sfondarono il portone d’ingresso e iniziarono un’autentica mattanza. Come si legge nella sentenza della Corte di Appello di Genova, «Gli agenti si divisero nei piani dell’edificio, parzialmente immersi nel buio. La maggior parte di loro aveva il viso coperto da un *foulard*, essi cominciarono a colpire gli occupanti con pugni, calci e manganelli, gridando e minacciando le vittime. Alcuni gruppi di agenti si accanirono anche su degli occupanti che erano seduti o allungati per terra. Alcuni degli occupanti, svegliati dal rumore dell’assalto, furono colpiti mentre si trovavano ancora nei loro sacchi a pelo; altri lo furono mentre tenevano le braccia in alto in segno di resa o mostravano le loro carte d’identità. Altri occupanti tentarono di scappare e si nascosero nei bagni o nei ripostigli dell’edificio, ma furono scovati, colpiti, talvolta tirati fuori dai loro nascondigli per i capelli». La sentenza di primo grado si concluse con la condanna di

dodici dei ventotto imputati per i reati di falso, calunnia, lesioni personali e porto abusivo di armi da guerra, con pene piuttosto lievi, poi ulteriormente ridotte in appello per effetto di indulto e prescrizione. La sentenza della Corte di Cassazione confermò *in toto* le conclusioni della Corte d’appello sia sulla condotta degli agenti (autori di violenze “di una gravità inusitata”) sia sui tentativi di giustificare l’accaduto mettendo in atto una “scellerata operazione mistificatoria”. Le azioni dei nuclei antisommossa, nell’opinione della Suprema Corte, avrebbero potuto integrare il reato di tortura come definito dalla relativa Convenzione ONU, oltre che dall’art. 3 CEDU, che, però, non era – ancora – stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano.

Alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte EDU, accogliendo il ricorso presentato da una delle vittime di quei fatti, contro ogni possibile eccezione del Governo italiano convenuto, affermò che l’intenzione delle autorità italiane fu quella di “procedere ad arresti mediatizzati e con l’adozione di modalità operative non conformi alle esigenze della tutela dei valori derivanti dall’articolo 3 della Convenzione e dal diritto internazionale pertinente”. Proprio le risultanze di specie, analizzate alla luce della giurisprudenza CEDU, indussero i giudici di Strasburgo a condannare l’Italia, dichiarando espressamente che i fatti avvenuti presso la scuola Diaz e presso la Caserma di Polizia “Bolzaneto” costituirono a tutti gli effetti condotte integranti il delitto di tortura, e che

l'ordinamento interno italiano non possedeva adeguati strumenti di tutela per prevenire e sanzionare tale fattispecie delittuosa.

Peraltro, occorre rilevare che sotto il profilo procedurale la Corte EDU ritenne sussistere una violazione dell'art. 3 CEDU sotto tre profili:

- 1) la mancata identificazione degli agenti autori delle violenze, che hanno agito con il volto coperto e privi di segnali di identificazione (ad esempio, targhe con il numero di matricola) e su cui è calata l'assoluta impunità, anche grazie alla scarsa collaborazione delle forze di polizia;
- 2) l'inadeguatezza della legislazione italiana in materia di applicazione della prescrizione e dell'indulto ai reati contestati, che permise agli imputati di evitare qualsiasi condanna o, comunque, di vedersi infliggere sanzioni molto lievi;
- 3) il silenzio delle autorità italiane su eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti coinvolti, i quali non risultarono nemmeno sospesi dall'incarico e in merito ai quali il Governo non ha ritenuto di condividere alcuna informazione.

Ci sono voluti quindici anni di attesa, ma la fermezza della sentenza della CEDU mise un punto fermo su questa triste vicenda. Ma se sui fatti della scuola Diaz si è fatta luce grazie alla sua rilevanza mediatica,

alla divulgazione di fotografie, video e testimonianze dirette, così non accadde per i fatti della caserma di Bolzaneto.

Nel solco della importantissima sentenza CEDU sopra menzionata, un'altra analoga pronuncia è intervenuta per i fatti accaduti nella Casa Circondariale di Asti nel 2004, quando, a seguito di un alterco con un agente penitenziario, due detenuti venivano collocati in isolamento in celle prive di lavandino e di vetri alle finestre e il cui letto non era dotato di materasso, lenzuola o coperte. Entrambi i detenuti, lasciati senza abiti, in carenza di cibo ed acqua e privazione del sonno, venivano picchiati sistematicamente da gruppi di agenti, sia durante il giorno che durante la notte. Tale situazione si protraeva per 19 giorni nei confronti di uno e per 6 giorni nei confronti dell'altro.

Il Tribunale di Asti ha accertato le ripetute violenze subite dai ricorrenti e ha altresì rilevato l'esistenza di una pratica generalizzata di maltrattamenti riservata ai detenuti considerati problematici, maturata in un clima di impunità, dovuto anche alla tolleranza degli alti livelli dell'amministrazione dell'istituto. Nonostante il Tribunale abbia definito le condotte perpetrate nel penitenziario piemontese come vera e propria tortura ai sensi della relativa Convenzione ONU, all'epoca dei fatti l'ordinamento italiano non contemplava una fattispecie penale *ad hoc*; mentre i reati contestati agli imputati – maltrattamenti ex art. 572 c.p. aggravati

dall'art. 61 n. 9 c.p., lesioni personali ex art 582 c.p. e abuso di autorità contro arrestati o detenuti ex art. 608 c.p. – sono stati dichiarati prescritti.

La Corte di Strasburgo, adita nel 2017, ha qualificato il trattamento subito dai ricorrenti come tortura ai sensi dell'art. 3 CEDU sulla base dei seguenti elementi: la sofferenza dovuta alla ripetuta violenza fisica inflitta a qualsiasi ora del giorno e della notte e per molti giorni consecutivi; i sentimenti di paura, angoscia e sofferenza mentale determinati dalla situazione di vulnerabilità durante la custodia; la sensazione d'impotenza acuita dal regime di isolamento detentivo; il fatto che l'abuso fisico fosse stato accompagnato da privazioni materiali estremamente gravi, quali la mancanza di cibo, acqua, adeguati servizi sanitari, biancheria per il letto e riscaldamento; l'umiliazione derivata dall'essere stati costretti a rimanere nudi per diversi giorni. I giudici di Strasburgo hanno inoltre evidenziato il fatto che i maltrattamenti in questione si sono svolti in modo premeditato e organizzato nel contesto di un più ampio modello di abuso riservato ai detenuti "problematici", circostanza quest'ultima che, secondo la Corte, ha dimostrato l'intenzionalità delle condotte poste in essere.

Sul versante procedurale, la Corte ha ritenuto che l'estinzione per prescrizione dei reati contestati agli agenti penitenziari non potesse essere imputata al ritardo o alla negligenza delle autorità giudiziarie nazionali, le quali, al contrario, avevano compiuto uno

sforzoso ed effettivo per accertare tempestivamente i fatti ed identificare i responsabili dei maltrattamenti subiti dai ricorrenti. Secondo la Corte il cuore del problema risiedeva piuttosto in una carenza sistemica del diritto nazionale che, come già rilevato il 7 aprile 2015 nel precedente caso *Cestaro c. Italia*, risultava inadeguato sia sul versante punitivo che su quello dissuasivo rispetto a tali forme di maltrattamenti, in ragione dell'assenza di una fattispecie incriminatrice della tortura.

2. L'introduzione del delitto di tortura nel Codice penale italiano

Alla luce del monito ricevuto dalla Corte EDU, il legislatore italiano ha quindi introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, inserendolo nel Titolo XII del Libro II del Codice penale, ossia tra i delitti contro la persona.

In particolare, l'art. 613-*bis* punisce con la reclusione da quattro a dieci anni "Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa" mentre, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti la

funzione o il servizio, è prevista la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Il percorso legislativo che ha portato all'introduzione di questa fattispecie nel nostro ordinamento è stato caratterizzato da un acceso dibattito politico e mediatico, che ha reso particolarmente travagliato l'approdo del reato di tortura all'interno del sistema penale italiano.

Il testo approvato nel 2017 in realtà era in discussione sin dal 2013, all'indomani della sentenza Torreggiani e altri c. Italia, ma l'approvazione del testo di legge è avvenuta solamente quattro anni dopo e il risultato finale è stato molto diverso rispetto all'originaria proposta legislativa, tanto che lo stesso redattore iniziale, Luigi Manconi, commentò l'entrata in vigore della L. 110/2017 affermando: «Da oggi c'è il reato di tortura nel Codice penale. [...]. Un dibattito che ha prodotto una legge da noi profondamente criticata per almeno tre punti: la previsione della pluralità delle condotte violente, il riferimento alla verificabilità del trauma psichico e i tempi di prescrizione ordinari. Era il dicembre del 1998 quando Antigone elaborò la sua prima proposta di legge, fedele al testo previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 [...]. La legge approvata che incrimina la tortura non è la nostra legge e non è una legge conforme al testo Onu. Per noi la tortura è e resta un delitto proprio, ossia un delitto che, nella storia del diritto internazionale, è un delitto tipico dei pubblici ufficiali».

Il testo attuale dell'art. 613-*bis* c.p. è frutto di una serie di compromessi tra parti politiche con posizioni antitetiche sul punto, dal momento che alcuni partiti come Fratelli d'Italia e la Lega all'epoca sostennero che il nuovo reato di tortura avrebbe “legato le mani” alle forze dell'ordine, impedendogli di svolgere il loro lavoro quotidiano, poiché qualsiasi persona arrestata o fermata avrebbe potuto accusare i pubblici ufficiali di averla sottoposta a tortura. Pertanto, sono state escluse dall'ambito d'operatività di detta norma quelle condotte che, seppur produttive di gravissime sofferenze, si esplicano in una sola azione e non in una pluralità di condotte violente. Inoltre, l'attuale testo normativo pone il problema della verificabilità delle “acute sofferenze fisiche” e del “trauma psichico” patito dalla persona offesa, essendo tutt'altro che agevole verificare oggettivamente una sofferenza nella sfera psicologica della persona, causato dalla sottoposizione ad atti di tortura.

In ogni caso, la realtà dei fatti ha dimostrato che i timori erano del tutto infondati, non essendosi registrato nessun boom di denunce contro le forze dell'ordine relativamente a detto reato. Inoltre – come si illustrerà nel prosieguo della trattazione – le recenti condanne in ordine al delitto in parola consentono di affermare che l'attuale fattispecie risulta essere tutt'altro che inapplicabile, essendo state disattese anche le paure paventate da parte dei commentatori

in merito all'impunità dei fatti di tortura alla stregua dell'attuale testo normativo.

La prima condanna in Italia per tale delitto c'è stata il 15 gennaio 2021, quando per la prima volta nella storia, un Tribunale italiano – nello specifico, il Tribunale di Ferrara – ha condannato un agente di polizia penitenziaria per il reato di cui all'art. 613-*bis* c.p., riconoscendo l'imputato colpevole di aver torturato un uomo detenuto nel carcere di Ferrara. Fino al luglio del 2017, non sarebbe stato possibile punire un uomo per aver sottoposto a tortura una persona già sottoposta a restrizione della libertà personale. Dal 2021 in poi, anche a fronte di questa prima pronuncia, sono stati avviati altri procedimenti a carico di agenti di polizia penitenziaria accusati di aver torturato delle persone detenute.

Di fatti, circa un mese dopo, 10 agenti della polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di San Gimignano sono stati condannati con pene che vanno dai 2 anni ai 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi per i reati di tortura e lesioni personali aggravate in concorso. L'episodio oggetto di questo processo risale all'ottobre del 2018, quando - secondo la ricostruzione del querelante - un detenuto di origini tunisine subì un brutale pestaggio da parte di più agenti nel corso di un cambio di cella. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nell'ottobre del 2019, aveva contestato il reato di tortura a 15 agenti del suddetto istituto; 10 di loro, come detto prima, sono stati condannati con rito abbreviato a febbraio del 2021, mentre gli

altri 5 sono stati condannati dal Tribunale di Siena il 09.03.2023 all'esito del rito ordinario. In quest'ultimo procedimento, Antigone si è costituita parte civile. Nell'ambito di detta vicenda, peraltro, a novembre del 2020 era stato giudicato con il rito abbreviato anche un medico del carcere, condannato a 4 mesi di reclusione per rifiuto di atti d'ufficio, per non aver visitato e refertato la vittima.

A Torino invece, a seguito delle segnalazioni della Garante comunale Monica Cristina Gallo, 25 funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria – di cui 21 agenti, nonché il comandante di reparto, l'allora direttore della Casa Circondariale di Torino e un membro del sindacato di polizia penitenziaria – sono stati rinviati a giudizio perché accusati a vario titolo di tortura e omissione di denuncia, per fatti che sarebbero avvenuti nel carcere *Lorusso Cutugno* tra il 2017 ed il 2019 ai danni di almeno una quindicina di detenuti ristretti nella sezione dei c.d. *sex offenders*. A settembre del 2023, a seguito della celebrazione del processo con rito abbreviato, l'ex comandante di reparto è stato assolto dalle accuse a suo carico, l'allora direttore dell'istituto penitenziario di Torino è stato condannato per il solo reato di omessa denuncia, mentre per un agente di polizia penitenziaria accusato di tortura, il reato è stato riqualificato in abuso di autorità. Per gli altri 22 imputati, i quali hanno scelto il rito ordinario, il procedimento penale al momento risulta ancora in corso.

Inoltre, a seguito delle rivolte del marzo 2020, conseguenti alla chiusura dei rapporti con l'esterno per contenere l'emergenza pandemica, Antigone ricevette diverse segnalazioni in cui venivano denunciati abusi di potere, pestaggi e maltrattamenti da parte della Polizia Penitenziaria come punizione alle proteste di quei giorni.

Nel mese di aprile 2020, Antigone è stata contattata da familiari di varie persone detenute presso il reparto "Nilo" della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. I familiari segnalavano presunti abusi, violenze e torture che alcuni detenuti avrebbero subito nel pomeriggio del 6 aprile 2020, come ritorsione per la protesta del giorno precedente, la quale aveva fatto seguito alla notizia secondo cui vi era nell'istituto una persona positiva al coronavirus. I medici avrebbero visitato solo alcune delle persone detenute poste in isolamento, non refertandone le lesioni. A fine aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto per tortura, percosse, omissione di referto, falso e favoreggiamento. A giugno 2020 la Procura fece notificare avvisi di garanzia a 44 agenti di polizia penitenziaria indagati per tortura, abuso di potere e violenza privata. A seguito della prosecuzione delle indagini, il 07 novembre 2022 dinanzi alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, è iniziato il processo per imputazione di tortura più importante della storia della nostra Repubblica, con 105 funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria accusati

a vario titolo di tortura, omissione di denuncia, favoreggiamento, omissione in atti d'ufficio, falsità in atto pubblico e omissione di referto. L'istruttoria dibattimentale invece è iniziata l'8 marzo 2023 ed è attualmente in corso di svolgimento.

Sempre nei primi mesi di emergenza pandemica, l'associazione Antigone è stata contattata dai familiari di diverse persone detenute nella Casa Circondariale di Melfi, i quali denunciavano gravi violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai propri cari nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, verso le ore 3:30, come punizione per la protesta scoppiata il 9 marzo 2020. Le testimonianze raccontavano di detenuti denudati, picchiati, insultati e messi in isolamento. Molte delle vittime sarebbero poi state trasferite e, durante le traduzioni, non sarebbe stato consentito loro di andare in bagno. Inoltre, sarebbero state fatte firmare loro in maniera forzata delle dichiarazioni in cui attestavano di essere caduti accidentalmente. Ad aprile 2020 Antigone aveva presentato un esposto per violenze, abusi e torture. Tuttavia, in assenza di riscontri oggettivi, e soprattutto non essendovi telecamere che avessero documentato i fatti denunciati, il procedimento penale relativo a tali episodi è stato archiviato.

Appare poi meritevole di menzione un'ulteriore vicenda giudiziaria attualmente in corso: il 28 maggio 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia ha disposto l'avocazione delle indagini della Procura di Viterbo

relativamente al suicidio del detenuto Hassan Sharaf, avvenuto nel carcere di Viterbo a luglio del 2018 dopo che lo stesso era stato trasferito in isolamento. Le indagini in merito ai presunti pestaggi all'interno della Casa Circondariale di Viterbo, a seguito di una serie di archiviazioni da parte della Procura viterbese, sono state quindi assunte dal G.I.P. di Perugia, che al momento sta procedendo per il reato di tortura.

Ancora, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, all'interno della Casa Circondariale di Biella, vi sarebbero state delle violente aggressioni da parte di più agenti di polizia penitenziaria ai danni di tre detenuti, tutti e tre accomunati dal fatto di essere considerati individui "problematici" e "incapaci di controllare gli impulsi". A seguito della denuncia sporta dai detenuti vittime di questi pestaggi, la Procura competente aveva inizialmente iscritto un procedimento penale a carico di 28 agenti di polizia penitenziaria in ordine al delitto di tortura, con conseguente applicazione delle misure interdittive della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti degli agenti indagati. A seguito di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. presentato dalla difesa degli imputati, il Tribunale di Torino - sezione II penale, con ordinanza del 24.05.2023 ha riqualificato il fatto sussumendolo sotto la diversa fattispecie delittuosa di cui all'art. 608 c.p. "abuso di autorità contro arrestati o detenuti" e, per gli effetti, ha revocato le misure interdittive applicate agli agenti imputati per il delitto di

tortura. Il Tribunale per il riesame piemontese ha motivato la propria decisione affermando che le condotte poste in essere dagli agenti per contenere le intemperanze dei detenuti vittime delle violenze fossero senz'altro eccessive, inadeguate e in un certo senso connotate da violenza ingiustificata ma, in ogni caso, le lesioni riportate non avevano raggiunto quel livello di intensità richiesto dalla lettera dell'art. 613-*bis* c.p. al fine di qualificare le suddette condotte come episodi di tortura. Il Tribunale di Torino però è andato oltre, riconoscendo come la recente introduzione del delitto in esame nel nostro ordinamento risponda chiaramente alla necessità di garantire maggiore tutela alla dignità umana di coloro che si trovano privati della libertà personale e sottoposti al controllo e all'autorità dello Stato; inoltre, nella medesima ordinanza il Giudicante arriva ad auspicare una revisione dell'attuale sistema penale, affinché «fattispecie ad essa contigue e deputate (come questa) a punire abusive, inammissibili condotte violente da parte dei pubblici uffici (come appunto quella di cui all'art. 608 c.p.) ricevano, sia pure in coerenza con un congruo *climax* ascendente, un trattamento sanzionatorio più severo dell'attuale e comunque tale da consentire l'irrogazione per i responsabili non solo di sanzioni disciplinari, ma anche dell'applicazione di misure cautelari fra cui, appunto, quelle interdittive».

Analogo esito giudiziario si è avuto nel procedimento intentato per i maltrattamenti avvenuti all'interno della Casa

Circondariale di Ivrea a partire dal 2015, il quale – oggi ancora in corso – attualmente vede gli imputati chiamati a rispondere dei delitti di lesioni personali e abuso di autorità a seguito della riqualificazione del fatto inizialmente rubricato sotto il delitto di tortura dalla Procura precedente. A seguito di diverse denunce da parte dei detenuti della C.C. di Ivrea, dapprima sono stati avviati tre procedimenti separati, i quali sono poi stati riuniti in un procedimento unico che vedeva indagati 27 agenti di polizia penitenziaria, tra gli altri, per i reati di lesioni e falso nonché, con riferimento a fatti del 2021, per il reato di tortura. Nelle more del procedimento gli agenti venivano attinti dalla misura cautelare della sospensione dal servizio, impugnata dai difensori innanzi al Tribunale del riesame; quest'ultimo revocava le misure, esprimendosi nel senso di una riqualificazione del reato di tortura nella diversa fattispecie di lesioni personali gravi. La Corte di Cassazione nel gennaio di quest'anno ha confermato la decisione del tribunale del riesame di Torino e ha respinto il ricorso presentato dalla procura di Ivrea: il procedimento è ancora in corso.

Inoltre, in tempi più recenti vi sono stati altri procedimenti che vedono imputati funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria per questo reato: il 14 marzo 2024, il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia ha rinviato a giudizio dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia, otto dei quali imputati per tortura e due per lesioni personali gravi, oltreché per

falso in atto pubblico, reati commessi nei confronti di un detenuto tunisino di 44 anni.

I fatti risalgono al 3 aprile 2023, quando il detenuto venne incappucciato con una federa, fatto cadere e poi colpito con pugni e calci sul corpo e sul costato e calpestato con gli scarponi; terminato il pestaggio, venne denudato e trascinato di peso in cella. L'intero episodio era stato registrato dalle telecamere interne della sezione detentiva. Nel registro degli indagati erano stati iscritti inizialmente 14 nomi: le restanti quattro posizioni invece sono state momentaneamente stralciate.

Sei giorni dopo, il 20 marzo 2024, il Tribunale di Bari ha condannato cinque agenti di polizia penitenziaria, ritenuti colpevoli di aver brutalmente picchiato e sottoposto ad umiliazioni un detenuto psichiatrico del carcere di Bari in data 27 aprile 2022, dopo che quest'ultimo aveva appiccato il fuoco ad un materasso. In questa vicenda c'è stato il ruolo straordinario della direttrice e della comandante di reparto della Polizia Penitenziaria che hanno avviato coraggiosamente l'azione giudiziaria.

Da ultimo, il fatto di cronaca più recente inerente al delitto di tortura attiene ai fatti avvenuti all'interno dell'istituto penitenziario minorile *Cesare Beccaria* di Milano. Nel maggio del 2024, il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano Stefania Donadeo ha disposto misure cautelari per 13 agenti che operavano all'interno del carcere minorile *Cesare Beccaria* di Milano. Alla

base, la contestazione provvisoria di alcuni gravi episodi, verificatisi tra il 18 novembre 2022 e il 19 marzo 2024 nei confronti di otto ragazzi, minorenni, che scontavano la loro pena all'interno dell'istituto: pestaggi, ferite, isolamenti disciplinari e altro. Infatti, le imputazioni sono variegata: tortura, lesioni aggravate, falso ideologico (per aver redatto rapporti falsi sugli eventi) e, in un caso, tentata violenza sessuale. In attesa che il processo faccia il suo corso, verificando i fatti accaduti e stabilendo le eventuali responsabilità degli agenti, fermi la presunzione di innocenza e il diritto di difesa. Antigone denunciava da tempo un clima teso all'interno dell'I.P.M., luogo di molteplici allerte passate, come ricorda Valeria Verdolini, ricercatrice e Presidente di Antigone Lombardia. Il Decreto Caivano, convertito in legge nel 2023, ha senza dubbio aumentato il numero di ingressi nei penitenziari per minori, anche a fronte di condotte illecite particolarmente lievi, giustificando il maggior ricorso alla carcerazione preventiva nei confronti di minorenni in forza di un asserito aumento della criminalità minorile che non trova riscontro nei dati ufficiali.

Ci si deve interrogare sul perché la norma che criminalizza la tortura ha avuto un diverso impatto fuori dalle carceri. Diverse associazioni hanno tentato di ricostruire nel tempo i vari episodi di abusi di potere operati dalle forze dell'ordine anche all'esterno delle mura del carcere: il bilancio è estremamente preoccupante, in quanto

dagli anni '80 del secolo scorso sino al 2020 si contano non pochi episodi di abuso di potere da parte di Polizia, Carabinieri e altri corpi delle forze dell'ordine, in alcuni casi culminati con il decesso delle persone fermate o arrestate. Le prigioni, in quanto "istituzioni totali", sono luoghi nei quali gli individui sono privati della libertà e sottoposti al potere e al controllo dell'Autorità. In questo senso sono luoghi paradigmatici del rapporto tra i custodi e i custoditi, tra lo Stato e i cittadini. Ma sono anche gli spazi più visitati, controllati, conosciuti rispetto alle caserme e ai commissariati. Anche per questo si è sviluppata una giurisprudenza sulla tortura tendenzialmente carceraria.

3. Il ddl 341/2024 e il rischio di un ritorno al passato

La mappatura dei procedimenti penali attualmente in corso in Italia per il reato di tortura contestato per episodi commessi nelle carceri è utile anche al fine di un efficace monitoraggio delle condizioni detentive in Italia. In ogni caso, vale la pena sottolineare come l'introduzione dell'art. 613-*bis* c.p., contrariamente a quanto paventato da parte della dottrina nonché da alcuni esponenti politici all'indomani dell'entrata in vigore della L. 110/2017, non ha "legato le mani" alla Polizia Giudiziaria né tantomeno alla Polizia Penitenziaria; al contrario, proprio grazie all'introduzione di questa fattispecie di reato, oggi è possibile

agire penalmente in maniera efficace nei confronti di quei pubblici ufficiali che, abusando della propria autorità e dei propri poteri, offendono la professionalità e l'onore di quanti invece svolgono quotidianamente il loro lavoro nel rispetto della legge e dei diritti della persona.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, desta non poche perplessità la proposta di legge di Fratelli d'Italia, che con ddl n. 341/2024 ha proposto di abrogare gli articoli 613-*bis* e *ter* c.p. e, contestualmente, introdurre il numero 11-*novies* nell'art. 61 c.p., prevedendo una circostanza aggravante comune applicabile se il fatto “è commesso infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”.

A sostegno di tale disegno di legge sono state addotte diverse motivazioni: si legge espressamente nel ddl 341/2024 che l'attuale previsione del delitto di tortura nel nostro ordinamento porta con sé il rischio di

«far finire nelle maglie del reato comportamenti chiaramente estranei al suo ambito d'applicazione classico, tra cui un rigoroso uso della forza da parte della polizia durante un arresto o in un'operazione di ordine pubblico particolarmente delicata o la collocazione di un detenuto in una cella sovraffollata [...]. Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe inoltre disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa operativa da parte delle Forze dell'Ordine».

Non solo. Secondo i proponenti, l'articolo 613-*bis* c.p. sarebbe formulato in maniera troppo generica e pertanto la condotta non risulterebbe adeguatamente tipizzata, considerati gli elevati limiti edittali di pena previsti per questa fattispecie, sicché vi sarebbe il rischio di qualificare come “tortura” condotte che, invece, integrano reati meno gravi e di diversa natura (es. minacce, lesioni personali, maltrattamenti contro familiari e conviventi). Invero, le motivazioni avanzate dai fautori di questa proposta legislativa risultano vaghe dal punto di vista dell'argomentazione giuridica, in quanto si basano su una lettura parcellizzata della norma in commento. Ad esempio, viene omesso qualsiasi riferimento al fatto che, ai sensi dell'art. 613-*bis* c.p., l'operato

delle forze dell'ordine assume rilevanza penale solo se i fatti di tortura descritti nel primo comma sono commessi “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio” e giammai, come chiarisce il comma 3 dello stesso articolo, quando le sofferenze inflitte dipendono “unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti”.

Qualora il dato letterale della norma non sia sufficiente, occorre poi ricordare che nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di mutare l'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio nel corso dell'istruttoria dibattimentale – come previsto dagli artt. 516 ss. c.p.p. – e dunque esistono strumenti normativi che consentono di riformulare l'imputazione, anche quando ab origine sia stato ravvisato dall'Autorità Giudiziaria il reato di tortura. Da ultimo, non pare condivisibile la critica avanzata dai proponenti del ddl 341/2024 secondo cui sarebbe già presente nel nostro ordinamento una “batteria di norme repressive” con le quali i fatti di tortura potrebbero comunque essere efficacemente perseguiti; tale considerazione appare suscettibile di critica proprio alla luce della celebre sentenza Cestaro c. Italia del 2015, con cui la Corte EDU ha condannato il nostro Paese per i fatti relativi al G8 di Genova del 2001 per violazione dell'art. 3 CEDU nonché per i fatti avvenuti nel carcere di Asti nel 2004, in quanto nel nostro ordinamento, al momento dei fatti, non

esisteva un apparato normativo idoneo a reprimere fatti integranti il reato di tortura.

L'intenzione di rimettere mano al reato di tortura secondo i criteri indicati nel ddl 341/2024 tradisce il concetto di giustizia penale attualmente condiviso dalle principali forze politiche di Governo: gli uomini dello Stato non possono sbagliare, l'uso della violenza da parte loro è sempre legittimo e limitare questo potere significherebbe, di fatto, limitare la stessa capacità operativa delle forze di polizia. Chiaramente, l'uso della forza, ancorché legittimo, deve sempre essere proporzionato alle esigenze del caso di specie e, in ogni caso, deve costituire *l'extrema ratio* dell'agire pubblico, ma soprattutto non può mai tramutarsi in violenza gratuita e arbitraria o in qualsiasi comportamento che integri una violazione dei diritti fondamentali e della dignità umana. Al contrario, l'idea di trasformare il reato di tortura da autonoma fattispecie penale a circostanza aggravante comune non solo si tradurrebbe in un regresso di cultura giuridica, ma soprattutto si pone in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU che, in più occasioni, ha rilevato come l'Italia fosse priva di una legislazione adeguata a reprimere fatti di tortura, sicché la previsione di una mera aggravante comune introdotta al numero 11-novies dell'art. 61 c.p. costituirebbe un inevitabile passo indietro nell'evoluzione della cultura giuridica del nostro Paese.

Peraltro, la formulazione proposta della predetta aggravante appare estremamente specifica, tanto da avere i

caratteri propri di una fattispecie autonoma di reato più che di una aggravante comune che rischierebbe dunque di restare lettera morta, non potendo verosimilmente trovare applicazione in nessun caso, data la sua estrema specificità. Inoltre, alla luce della mappatura dei procedimenti penali per tortura attualmente pendenti, emerge come le condotte che integrano detta fattispecie penale non sempre sono riconducibili ad altre ipotesi di reato già esistenti nel nostro ordinamento e anzi portano in sé connotati specifici inquadrabili unicamente sotto la definizione giuridica propria della tortura; tale dato risulta ormai pacifico e perciò in tale sede appare sufficiente ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dai fautori del ddl 341/2024, non tutte le condotte idonee ad integrare il reato di cui all'art. 613-*bis* c.p. sono altresì idonee ad integrare diverse ipotesi delittuose.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni svolte, emerge come la previsione legislativa specifica inerente al delitto di tortura sia necessaria e ineliminabile dall'ordinamento penale interno; sul punto, infatti, il dibattito si è già svolto ed è approdato alla definitiva elaborazione normativa solo al termine di un *iter* politico e legislativo iniziato alla fine degli anni '80 del secolo scorso. Abrogare gli articoli 613-*bis* e 613-*ter* c.p. dunque significherebbe compiere un regresso ultradecennale dal punto di vista della tutela

dei diritti fondamentali dell'individuo, riportando il nostro Paese alla situazione antecedente alla condanna da parte della Corte EDU.

Inoltre, la mappatura dei procedimenti penali per tortura in Italia dal 2017 ad oggi ha dimostrato come dette condotte, gravemente lesive della dignità umana, non riceverebbero adeguata copertura normativa, dal momento che gli atti integranti i fatti di tortura portano in sé una specificità tale da non poter essere ricompresi all'interno di diverse ipotesi di reato, salvo un arretramento della soglia di tutela dal momento che la c.d. "batteria di norme repressive già esistenti", in realtà, non colma le lacune legislative rilevate dai giudici di Strasburgo. Al contrario sarebbe necessaria una novella legislativa che porti ad un ampliamento dell'ambito di applicabilità della fattispecie in esame, posto che anche la Corte EDU – e buona parte della dottrina interna – ritiene che l'attuale previsione normativa sia il risultato di un compromesso. Ma forse non è questo il momento politico giusto.